



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Provincia di Bari

REG. VERB. N° 7 DEL 09/01/2012

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE (ORIGINALE)

OGGETTO: Regolamento per la istituzione del Consiglio Tributario.

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di gennaio alle ore 17,30 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. n° 211 del 04/01/2012, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione

All'appello iniziale risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati

N°	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass.	N°	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass.
1	SQUICCIARINI Francesco	Sindaco	1		12	TISCI Roberto Ottorino	Cons.Com.	12	
2	MORANO Immacolata	Cons.Com.	2		13	MONTENEGRO Francesco	Cons.Com.	13	
3	MAGISTRO Giuseppe	Cons.Com.	3		14	PARADISO Giuseppe	Cons.Com.	14	
4	COLANGIULO Cataldo	Cons.Com.	4		15	SOLAZZO Eustachio Claudio	Cons.Com.	15	
5	LUISI Giuseppe	Cons.Com.	5		16	MONTENEGRO Tommaso	Cons.Com.		1
6	TRIA Domenico	Cons.Com.	6		17	PETRUZZELLIS Michele	Cons.Com.	16	
7	MAURIZIO Angelo	Cons.Com.	7		18	GIORGIO Giacinto Claudio	Cons.Com.		2
8	BORREGGINE Raffaele	Cons.Com.	8		19	DEMARINIS Vito Antonio	Cons.Com.	17	
9	BENEVENTO Alessandro	Cons.Com.	9		20	CARUCCI Marcello	Cons.Com.	18	
10	ATTOLLINO Francesco G.pe	Cons.Com.	10		21				
11	CAPORUSSO Vincenzo	Cons.Com.	11						

Accertata la presenza di n. 18 componenti presenti, il Presidente **Avv. Angelo MAURIZIO**, dichiara valida la seduta ed apre i lavori per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.. Prende parte ai lavori il Segretario Generale **Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI**, con funzioni di segretario verbalizzante.

Sono presenti, altresì, gli assessori comunali: Leonardo Mastrorocco, Vincenzo Casucci, Carmela Capozzo e Francesca Pietroforte.

Prima della trattazione del presente argomento sono entrati gli Assessori: Vendola e Caputo e si sono allontanati i consiglieri: Montenegro F. – Paradiso, Solazzo e Petruzzellis – presenti 14 consiglieri.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000 N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco CAPURSO

Presidente Angelo MAURIZIO: Passiamo al punto numero 7: "Regolamento per la istituzione del Consiglio Tributario". Prego assessore.

Assessore Leonardo MASTROROCCO: Stiamo parlando di istituire il regolamento del Consiglio Tributario. La norma originaria istitutiva risale ad un decreto dell'8 marzo del 1945 che prevede appunto la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali. Successivamente questo decreto è stato oggetto di alcune modifiche e l'obiettivo di queste modifiche è far sì che l'Amministrazione Finanziaria prevedesse un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali. Inizialmente la somma prevista era del 30 per cento, successivamente con un decreto del marzo 2011, un pacchetto che era compreso nel Federalismo Municipale, questo tetto fu innalzato al 50 per cento. Ora il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare in tal senso, tenuto conto che l'Ufficio Tributi ha predisposto una bozza di regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario, bozza di regolamento che è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare che, nella riunione del 29 novembre del 2011, l'ha esaminata ed emendata. Va comunque tenuto conto che l'articolo 11 del Decreto Monti, cioè diciamo il pacchetto "Salva Italia" ha abrogato l'obbligo di istituire tali Consigli Tributarî. Ed è per questo motivo comunque che stasera il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi in tal senso. Quindi, essendo la volontà del Consiglio una volontà che va al di là, è una volontà suprema, quindi se il Consiglio decidesse di istituire tale Consiglio Tributario può tranquillamente farlo, tenuto conto che anche altri comuni si sono dotati di questo strumento, anche se molti comuni l'hanno fatto prima dell'entrata in vigore del decreto Monti. Quindi io invito il Consiglio Comunale ad esprimersi in merito. Grazie.

Presidente Angelo MAURIZIO: Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego consigliere Tria.

Consigliere Domenico TRIA: La istituzione del Consiglio Tributario è stata fino a pochi giorni fa lo strumento senza il quale i comuni non avrebbero potuto procedere proficuamente -comunque procedere in ogni caso- al controllo, comunque alla cosiddetta lotta all'evasione attraverso gli Organi Comunali, attraverso segnalazioni appunto dell'Ente all'Agenzia delle Entrate. Senza l'istituzione del Consiglio Tributario, quindi, i comuni erano impossibilitati a procedere a questo tipo di attività, che prevedeva per l'Ente una partecipazione al gettito riveniente appunto da queste segnalazioni, laddove le stesse si fossero rivelate fondate. Inizialmente la partecipazione al gettito era previsto nella misura del 30 per cento, poi elevata al 33, fino ad arrivare con il Decreto Legge 78 al 100 per cento della partecipazione, se però questo Consiglio Tributario fosse stato istituito entro il 31 dicembre di quest'anno. Sennonché con la manovra di Natale del Governo Monti l'articolo 11 ha di fatto soppresso l'obbligo dell'istituzione dei Consigli Tributarî, ma non certo quella possibilità che i comuni continuano ad avere e a mantenere, cioè quella di partecipazione alla lotta all'evasione attraverso segnalazioni ben precise; segnalazioni che riguardano ambiti particolari di possibili e ipotetiche evasioni, cioè nel commercio e nelle professioni, nel settore dell'urbanistica e del territorio, quello sulla base delle opere di lottizzazione (coloro che hanno realizzato opere di lottizzazione anche abusiva), oppure in riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di aree fabbricabili, come anche nel settore delle proprietà edilizie del patrimonio immobiliare, in particolar modo per quelle situazioni di locazioni effettive ma non dichiarate, residente fittizie all'estero di cittadini (ma penso che per la nostra comunità questa eventualità sia molto residuale), come anche la disponibilità di beni indicativi di capacità contributive in assenza di redditi dichiarati. E questo riguarda essenzialmente un indicatore di capacità economica (il cosiddetto ISEE) che oggi viene utilizzato in parecchi ambiti pubblici, soprattutto dove si deve beneficiare di particolari agevolazioni o contributi o altro attestando appunto la propria capacità reddituale. In questi settori i comuni possono intervenire per fare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, laddove intravedono possibili violazioni o possibili situazioni di evasione, sulla base chiaramente dei dati o quantomeno di segnalazioni o comunque di dati acquisiti all'Ente.

A questo tipo di intervento corrisponderà una entrata che per i bilanci comunali del futuro sarà certamente una entrata non dico qualificante ma comunque di una certa entità, vista appunto l'autonomia finanziaria a cui tutti i comuni ormai tendono. Al di là di questo, il messaggio e il segnale che questa Amministrazione vuole dare alla città è quello che le parole vogliamo farle seguire con fatti concreti. La lotta all'evasione fiscale è un impegno ed è un atto di equità e di giustizia sociale, e a questa giustizia sociale il Comune di Acquaviva deve partecipare e adoperarsi attivamente perché chi effettivamente produce reddito deve pagare le imposte come le pagano i lavoratori dipendenti, come le pagano i professionisti onesti che dichiarano effettivamente quello che guadagnano. E in questi tempi (è stato anche negli interventi fatti allorquando si è parlato di indennità e di riduzione di indennità agli amministratori) si è fatto riferimento al momento di crisi economica e di difficoltà finanziarie che attraversiamo. Bene, l'azione non solo del Governo Monti ma diciamo anche attuata dai precedenti governi, non dimentichiamo (se non ricordo proprio male) che il rilancio di questa partecipazione dei comuni, o meglio, l'istituzione della partecipazione dei comuni all'attività di evasione viene fuori da un precedente Governo Prodi, dicevo, questa partecipazione all'evasione deve essere un segnale chiaro della nostra città ai furbi e a coloro che diciamo sottraggono risorse alla socialità. E allora il fatto che il Consiglio Tributario non sia più un obbligo, non costituisca più un obbligo per i comuni e che non costituisca più la conditio sine qua non senza la quale non procedere ad accertamento, non deve essere un motivo per cui mettere da parte questo argomento. Se questo Ente istituisce il Consiglio Tributario è perché ha la precisa volontà di perseguire la strada di combattere i furbi e di perseguire più un obiettivo di equità sociale. E questa equità sociale è chiaro che è a beneficio di tutti, perché con quelle maggiori entrate e quelle maggiori entrate potranno servire non solo per il bilancio dell'Ente genericamente così detto, ma anche potrebbero essere impiegate, se questa assise lo deciderà con precisi atti di indirizzo, o per finalità sociali o anche per la riduzione del carico tributario a vantaggio di tutta la collettività.

Quindi con questo provvedimento oggi il Comune di Acquaviva dice che intende perseguire la lotta all'evasione. E questa Amministrazione è anche conseguenziale a quello che è stato in passato una richiesta e una precisa mozione dell'allora opposizione alla precedente Amministrazione Pistilli, allora l'opposizione appunto rappresentata del Centrosinistra, con la quale si chiedeva sin da due anni fa, tre anni fa di attivare il Comune, attivare gli Organi e comunque le risorse e l'organizzazione del personale perché si procedesse a questa tipologia di controllo. Certo, potrebbe anche essere, come qualcuno sventola o ipotizza, un motivo impopolare, però ritengo che siano considerazioni non condivisibili, comunque marginali, che invece devono lasciare posto ad osservazioni e considerazioni di tutt'altra natura, vale a dire quelle certamente più qualificanti di giustizia e di equità. Per questo noi voteremo favorevolmente all'istituzione del Consiglio Tributario e con il regolamento allegato.

Presidente Angelo MAURIZIO: Grazie consigliere Tria. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione.

Con 14 voti favorevoli viene approvato il regolamento per l'istituzione del Consiglio Tributario.

Per la immediata esecutività facciamo valere la stessa votazione? Con la stessa votazione la immediata esecutività.



Presidente Angelo MAURIZIO: Sì, ma loro ponevano il problema della votazione segreta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta dell'Assessore Mastrorocco, di seguito integralmente trascritta;

Premesso che:

- la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;



- in particolare, l'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, oltre a determinare nuovi ambiti di interscambio informativo tra i comuni e l'Amministrazione finanziaria, ha istituito un incentivo economico riservato ai comuni che contribuiscono all'accertamento di maggiori gettiti erariali, pari al 30% dell'importo di tali maggiori gettiti effettivamente riscossi, sulla base di regole tecniche e modalità applicative definite attraverso provvedimenti delle Agenzie fiscali e del Ministro dell'economia e delle finanze via via emanati;
- successivamente, l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ulteriormente modificato la normativa in materia di partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali, ampliandone il campo di applicazione al recupero delle evasioni contributive, aumentando la quota incentivante riservata ai comuni al 33% e rivedendo alcuni aspetti della collaborazione mediante apposite modifiche all'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dello stesso articolo 1 del citato decreto legge 30 settembre 2005, n. 203;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone l'ulteriore innalzamento al 50% della quota dei maggiori gettiti riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, sopra richiamato, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, mentre i comuni con popolazione non superiore a tale soglia sono tenuti a formare un "consorzio" ai fini della costituzione del medesimo organismo;
- infine, l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

Considerato che:


- la norma originaria istitutiva del Consiglio tributario è il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, il quale, tuttavia, risulta in parte inapplicabile ed in parte abrogato implicitamente, in quanto:
 - a) l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale prevedeva l'emanazione di un provvedimento, su proposta del Ministero per le finanze di concerto con quello per l'interno, per stabilire le norme per l'elezione dei componenti del Consiglio tributario a suffragio universale diretto, e tale provvedimento non risulta mai essere stato emanato;
 - b) l'articolo 30 prevede che "con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative" ai Consigli tributari; anche tale decreto non risulta mai essere stato emanato;
 - c) l'articolo 8 attribuisce al Consiglio tributario compiti oggi svolti istituzionalmente da altri soggetti, quali, ad esempio, la tenuta dell'elenco dei contribuenti soggetti alle

imposte dirette e l'obbligo di fornire gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti; l'articolo 9 attribuisce al Consiglio tributario gli stessi poteri di indagine conferiti "all'Ufficio delle imposte" dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare ad eccezione della facoltà di accesso.

- *il Ministero delle finanze, con circolare n. 4/2381 del 15 settembre 1975, ha ritenuto che non esistano disposizioni che disciplinano specificatamente la costituzione ed il funzionamento dei Consigli tributari, non avendo il D.Lgs. Lgt. 8 marzo 1945, n. 77 mai trovato concreta applicazione, non essendo stati emanati i decreti di cui all'articolo 30; pertanto, ad avviso del Ministero delle finanze i comuni non hanno limiti legislativi circa l'istituzione e la disciplina dei Consigli tributari se non le norme di carattere generale di cui al testo unico degli enti locali;*
- *il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».*
- *l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.*

Visto che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, sono stati individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- *commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;*
- *urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;*
- *proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;*
- *residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;*
- *disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).*



Ricordato che il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- *dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;*
- *dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».*

Ritenuto che, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- *la partecipazione al Consiglio tributario di tutti i funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007;*
- *di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.*

Tenuto conto che l'ufficio Tributi ha predisposto una bozza di regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del consiglio tributario sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare che, nella riunione del 29/11/2011, l'ha esaminata, emendata ed approvata nel testo che si allega di seguito ;

Tenuto conto, altresì, che l'art. 11 c. 8-9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha abrogato l'obbligo di istituire i consigli tributari introdotti dal comma 12 - ter dell'art. 1 del D.L. 138/2011;

PROPONE

di rimettere alla volontà del Consiglio Comunale la decisione di approvare l'allegata bozza di regolamento.

Preso atto dell'intervento del consigliere Tria, sopra integralmente trascritto;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 7 ed all'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, nel testo allegato alla presente proposta di deliberazione;

Visto l'art. 267 del suddetto Decreto Legislativo;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 2000/267, in merito alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 14 (Squicciarini, Morano, Magistro, Colangiulo, Luisi, Tria, Maurizio, Borreggine, Benevento, Attollino, Caporusso, Tisci, Demarinis e Carucci), resi per appello nominale - assenti 6 (Montenegro F., Paradiso, Solazzo, Montenegro T., Petruzzellis e Giorgio)


DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, costituito da n° 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale (circolare Ministero delle Finanze 4/1975).

Quindi, con voti unanimi espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti, esito accertato dal consiglio e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.





COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Provincia di Bari

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 07 del 09/01/2012

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- il Responsabile del Servizio Tributi, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il responsabile del Servizio Anagrafe;
- il responsabile del Servizio SUAP;
- il responsabile del Servizio Edilizia/urbanistica;

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario


1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.



4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, non meno di una volta ogni due mesi.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza semestrale all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale;

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, senza diritto di voto e senza diritto ad alcun compenso.

Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.


Articolo 7 –Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi.

2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

Articolo 8 –Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Angelo MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

N° _____ d'ordine

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 1 FEB. 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 26/7/2000);

Acquaviva delle Fonti, li 1 FEB. 2012

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Donato SORRESSA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il 1 FEB. 2012

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 1 FEB. 2012

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI